



COMUNE DI SERMONETA

(Provincia di Latina)

Via della Valle 17, c.a.p. 04010, tel. 0773/30151 fax 0773/30010

ORDINANZA SINDACALE N. 4 DEL 27-03-2014

Oggetto: Definizione di divieti e misure regolative per l'esecuzione, da parte dei cittadini, di interventi di abbattimento, potatura, diradamento della chioma, diradamento di piante in aree a copertura vegetale arborea ed arbustiva inferiore ai 5.000 mq e tagli di ritorno su alcune specie arboree ritenute dall'amministrazione di pregio.

IL SINDACO

PREMESSO:

- che l'Amministrazione Comunale riconosce il patrimonio forestale e la vegetazione in genere quale patrimonio di rilevante interesse per la collettività e per il paesaggio;
- che per il Comune di Sermoneta sia il verde pubblico che il verde privato rivestono funzione pubblica, sociale, ambientale ed economica;
- che sul territorio comunale sono presenti, anche in conformazione isolata e a filare, diverse specie di alberi ritenute di pregio di grande interesse forestale, ambientale e paesaggistico;
- che sono pervenute all'Amministrazione segnalazioni da parte di cittadini di pesanti interventi di potatura e/o di capitozzatura di alberi mediante le quali si eliminano una porzione o tutta la chioma, sconvolgendo in tal modo l'assetto generale e naturale di un albero ben sviluppato, compromettendone spesso la ripresa vegetativa e il ritorno ad un normale sviluppo con possibilità di deperimento e/o morte parziale e/o totale del soggetto da cui ne possono conseguire anche problemi di stabilità e quindi di sicurezza;

RILEVATO che sia la L.R. 28 Ottobre 2002, n. 39 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali" sia il Regolamento Regionale 18 aprile 2005, n. 7 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali" non dettano norme sul taglio e/o potatura di alberi ed arbusti isolati e a filari, ma regolamentano prevalentemente le aree boscate, le fasce frangivento e le alberature stradali;

ATTESO che ai sensi dell'art. 4 della L.R. 28 Ottobre 2002, n. 39 non sono considerati "boschi" le superfici con copertura a vegetazione forestale inferiore a 5.000 mq, di larghezza minore a 20 m e copertura inferiore al 20% in qualsiasi stadio di sviluppo, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti;

CONSIDERATO:

- che alcuni tipi di interventi di potatura e/o capitozzatura degli alberi, a causa della maggiore concentrazione di insetti e parassiti e della colonizzazione di funghi che si determinano sulla pianta, possono portare anche alla diffusione di malattie tra la popolazione con conseguenze dannose per la salute dei cittadini;

- che, in ragione di ciò si determina l'esigenza di evitare che attraverso interventi di smisurate potature e/o di capitozzatura e/o di taglio vengano ad essere compromessi l'ambiente ed il paesaggio e si possano creare condizioni di pericolo e sicurezza per la salute pubblica;

RITENUTO che al fine della salvaguardia delle specie arboree di maggior interesse ambientale, estetico e funzionale quali:

- Quercus spp (tutte le specie di quercia compreso il leccio Quercus Ilex)
- Platanus spp (Platani spp)
- Tilia spp (Tiglio spp);
- Pinus Spp (Pino spp),
- Cedrus spp (Cedro spp)
- Cupressus spp (Cipresso)
- Abies Alba (Abete Bianco)
- Picea excelsa (Abete rosso)

sia in forma singola che associata a costituire superfici inferiori ai 5.000 mq e comunque in associazioni arboree che non rientrano nella definizione di "boschi" così come definiti dall'art. 4 della L.R. 28/10/2002, n. 39, debba essere disposto il divieto di eseguire interventi di abbattimento, potatura, diradamento della chioma, diradamento di piante in aree a copertura vegetale arborea ed arbustiva inferiore ai 5.000 mq e tagli di ritorno, ed ammessa l'esecuzione degli interventi anzidetti unicamente per motivi di sicurezza e incolumità alle persone e alle cose e per problemi di natura fitosanitaria;

VALUTATO, pertanto:

- che, nelle more dell'emanando "*Regolamento comunale per la salvaguardia e manutenzione degli alberi e degli spazi verdi pubblici e privati*" che interesserà l'intero territorio comunale e tutte le specie arboree ed arbustive, è necessario obbligare i proprietari ad assicurare la costante tutela delle alberature di maggiore interesse ambientale e paesaggistico;
- che, in particolare, il presente provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale;

TENUTO CONTO, inoltre, che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

ORDINA

A. **il DIVIETO** - su tutto il territorio comunale e sulle seguenti specie arboree, ritenute di maggiore interesse ambientale, estetico e funzionale:

- a. Quercus spp (tutte le specie di quercia compreso il leccio Quercus Ilex)
- b. Platanus spp (Platani spp)
- c. Tilia spp (Tiglio spp);
- d. Pinus Spp (Pino spp),
- e. Cedrus spp (Cedro spp)
- f. Cupressus spp (Cipresso)
- g. Abies Alba (Abete Bianco)
- h. Picea excelsa (Abete rosso)

sia in forma singola che associata a costituire superfici inferiori ai 5.000 mq e comunque in associazioni arboree che non rientrano nella definizione di "boschi" così come definiti dall'art. 4 della L.R. 28/10/2002, n. 39 - **di eseguire interventi di:**

- **abbattimento;**
- **potatura;**
- **diradamento della chioma;**

- **diradamento di piante in aree a copertura vegetale arborea ed arbustiva inferiore ai 5.000 mq;**
- **tagli di ritorno;**

- B. gli interventi di cui sopra **saranno ammessi unicamente per motivi di sicurezza e incolumità alle persone e alle cose e per problemi di natura fitosanitaria**, e alle seguenti condizioni:
- a. che venga presentata al Comune di Sermoneta - Area 3 - Ufficio Ambientale - una **domanda di autorizzazione** (su modello All. 1) corredata dai seguenti documenti:
 1. **titolo di proprietà** o atto notorio attestante valido titolo per richiedere l'autorizzazione;
 2. **atto di assenso** (eventuale) debitamente sottoscritto dal proprietario dell'immobile;
 3. **perizia tecnica** redatta da professionista qualificato e con appropriate competenze professionali (Dott. Agronomo, Dott. Forestale, Perito Agrario , etc ..). La perizia, in forma asseverata, dovrà contenere almeno i seguenti elementi:
 - a) Motivazioni dell'intervento;
 - b) Specie e numero di soggetti interessati;
 - c) Tipo di intervento previsto (abbattimento, potatura, etc);
 - d) Modalità di esecuzione degli interventi;
 - e) Tempi di esecuzioni previsti;
 - f) Modalità di gestione del materiale di risulta;
 - g) Ubicazione cartografica;
 - h) Documentazione fotografica (a colori).
 4. **nomina di Direttore dei Lavori** - la nomina dovrà essere conferita al tecnico che ha redatto la perizia; tutte le indicazioni tecniche sulle modalità operative dovranno essere date dal Direttore dei Lavori;
 5. **attestazione** di avvenuto versamento dei diritti di segreteria;
 - b. al termine dei lavori dovrà essere data **formale comunicazione** all'Ufficio competente (su modello All. 2), redigendo una relazione tecnica e documentazione fotografica finale sullo stato post-opera ed allegando documentazione ed inventario delle specie arboree che sono rimaste;

A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

STABILISCE

- A. che in linea generale si deve ovviare all'abbattimento delle specie arboree con interventi di riduzione della chioma in modo armonico ed equilibrato e interventi di consolidamento della stabilità;
- B. che gli interventi potranno essere eseguiti durante tutto l'anno per motivi di sicurezza;
- C. che gli interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e della sicurezza in generale, e nel rispetto della vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti
- D. che sono fatti salvi i diritti di terzi;
- E. che sono fatte salve le disposizioni regolamentari circa l'ottenimento della prescritta autorizzazione da parte dell'ente proprietario, ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm. (Nuovo Codice della Strada) e articolo n. 21 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm. (Regolamento d'esecuzione), per l'esecuzione dei lavori che ingombrino la sede stradale. Se del caso, prima dell'inizio di tali lavori, dovranno essere concordati con l'Ufficio di Polizia Locale di questo Comune i tempi e i modi di esecuzione al fine di non intralciare la circolazione stradale;
- F. che sono fatte salve le disposizioni circa l'ottenimento della prescritta "autorizzazione paesaggistica" ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e ss.mm.ii. per interventi ricadenti nelle zone sottoposte a tutela;

AVVERTE

- che restando ferma l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti, e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'articolo 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00;

Restando ferma l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti.

I N F O R M A

- che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente provvedimento è l'Arch. Ir Riccardo IANIRI, Responsabile dell'Area 3^ Tecnica-Manutentiva-Ambiente;
- che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;
- che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lazio entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

D I S P O N E

- Che la presente Ordinanza venga resa nota alla cittadinanza mediante affissione su tutto il Territorio Comunale, pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e pubblicazione sul sito internet del Comune di Sermoneta all'indirizzo www.comune.sermoneta.latina.it.
- Sia comunicata al Responsabile dell'Area 3^ ed al Comando di Polizia Locale che è incaricato di far osservare gli obblighi impartiti.

sermoneta, li 27-03-2014



IL SINDACO

GIUSEPPINA GIOVANNOLI

Il presente provvedimento è immediatamente eseguibile ed è pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune di Sermoneta dal 27-03-2014 al 11-04-2014, ai fini della pubblicità e della trasparenza degli atti amministrativi.

Reg. Pubbl. 435

Sermoneta, li 27-03-2014



IL SEGRETARIO COMUNALE

DANIELA VENTRIGLIA